



COMUNE DI PANDINO
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO

DEI COMMITATI DI FRAZIONE

Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 30/04/2015

Art.1

1. Al fine di valorizzare le forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini per la risoluzione dei problemi riguardanti il territorio delle singole frazioni, il Comune di Pandino istituisce i Comitati di Frazione di Nosadello e Gradella. Il comitato di Frazione è un organismo consultivo, apartitico e non ha fini di lucro.

Art.2

1. I Comitati di Frazione sono finalizzati a facilitare l'aggregazione di interessi diffusi ed a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali.

2. Hanno la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini indipendentemente dai loro riferimenti politici e del loro credo purché le istanze non comportino direttamente discriminazione razziali, etniche, culturali e religiose.

3. I Comitati sono finalizzati a proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita nelle frazioni; a sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'Ente comunale e della comunità pandinese nel suo insieme.

4. I Comitati in concreto devono:

- promuovere momenti di partecipazione, incontro e formazione con la popolazione delle frazioni per discutere problemi comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari;
- sottoporre all'Amministrazione comunale proposte a carattere culturale ed informativo sui temi del convivere civile, proporre variazioni o interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel quartiere o nelle frazioni;
- rispondere ai pareri richiesti dall'amministrazione comunale in maniera celere e chiara.

Art. 3

1. Gli organi di ciascun Comitato di Frazione sono:

- Il Consiglio
- Il Presidente

2. I Consigli dei Comitati di Frazione sono composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri e rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale e comunque fino all'insediamento dei nuovi Consigli.

Art.4

1. L'elezione dei Comitati di Frazione avviene mediante pubbliche assemblee indette dal Sindaco entro 180 giorni dalla sua elezione.
2. Il decreto sindacale con il quale vengono indette le elezioni dovrà essere emanato almeno 75 giorni prima della data fissata per le stesse a cui dovrà essere data adeguata pubblicità mediante affissione nei luoghi pubblici di riferimento del Comitato.
3. La convocazione delle assemblee elettive dovrà essere comunicata anche a tutti i Capigruppo Consiliari.
4. I cittadini che intendono proporsi alla carica di membro del Comitato di Frazione, dovranno avere i seguenti requisiti: essere residenti o domiciliati nelle frazioni, avere compiuto il 18° anno d'età ed avere i requisiti per la candidabilità nelle liste elettorali. I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura presso gli uffici comunali, entro il termine stabilito di 20 giorni precedenti la data dell'assemblea elettiva.
5. L'esame di ammissibilità delle candidature sarà effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale entro i 5 giorni successivi.
6. Le candidature ammesse, contenute nel verbale redatto dalla Commissione elettorale, vengono comunicate ai candidati mediante e-mail.
7. L'elenco dei candidati viene reso noto attraverso appositi manifesti, nei luoghi pubblici di riferimento del Comitato, entro 7 giorni dalla data delle elezioni.
8. L'assemblea elettiva, presieduta dal Sindaco o da suo delegato, procede alla costituzione di una commissione elettorale composta da 3 persone residenti nella frazione e non candidate alla carica di membro del consiglio che deve espletare tutte le operazioni elettorali. La Commissione elettorale opera a titolo gratuito.
9. Il voto avviene in modo segreto, su una scheda firmata dai membri della Commissione elettorale ed ogni elettore può esprimere 1 preferenza.
10. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze nel rispetto numerico dei membri del consiglio spettanti a ciascuna frazione. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età.

Art.5

1. I Consigli dei Comitati di Frazione entrano in carica successivamente alla pubblicazione, da parte del Sindaco, del risultato delle votazioni, da effettuarsi entro 10 giorni dallo svolgimento delle stesse.
2. Con lo stesso atto, il Sindaco fissa la convocazione della prima seduta dei Comitati di Frazione, che deve avvenire entro i successivi 15 giorni.

Art.6

1. Nella prima seduta, il consiglio del Comitato di Fazione, nomina con voto segreto ed a maggioranza assoluta il Presidente.
2. Qualora, dopo due votazioni, nessuno ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione, dalla quale risulterà eletto colui che ottiene la maggioranza relativa. In caso di parità risulta eletto il più giovane di età.

Art.7

1. Il Presidente:

- a) rappresenta nei rapporti esterni il Comitato, convoca e presiede, assicurando il buon andamento il Consiglio; cura i rapporti con l'Amministrazione comunale, riferisce a nome del Consiglio di frazione al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Giunta
- b) all'inizio di ogni seduta, affida ad un componente del Consiglio le funzioni di segretario, con il compito di verbalizzare quanto discusso nel corso della riunione. Il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante viene trasmesso, in copia, all'Amministrazione Comunale per la pubblicazione on-line.

Art. 8

1. Il Consiglio dei Comitati di Frazione:

- a) Stabilisce in piena autonomia le norme relative ai tempi e alle modalità delle discussioni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.
- b) I componenti del consiglio, hanno gli stessi diritti dei consiglieri comunali, relativi agli atti e documenti attinenti gli interessi della frazione
- c) La Giunta Comunale chiede il parere, consultivo e non vincolante, dei Consigli di Frazione sugli atti deliberativi di particolare importanza riguardante la frazione
- d) I Consigli dei comitati di Frazione non hanno poteri deliberanti.

Art.9

1. I principi che devono animare i rapporti tra i Comitati di Frazione e l'Amministrazione comunale sono quelli di reciproca collaborazione.
2. In tal contesto l'Amministrazione attraverso i suoi organi ed uffici interagisce con i Comitati di Frazione nella persona del suo Presidente.
3. L'Amministrazione Comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del Comitato, a fornire risposte scritte, chiare e tempestive entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ai Comitati stessi su ogni specifica questione.

Art. 10

1. Qualora, in seguito a cessazioni della carica di componenti del Consiglio del Comitato di Frazione, non risultasse possibile procedere alla surrogazione dei componenti cessati per esaurimento della lista degli eligendi, il Consiglio rimane comunque in carica fino a che il numero dei componenti non risulti inferiore a tre, dopo di che il consiglio viene sciolto con provvedimento del Sindaco.
2. Lo scioglimento del Consiglio del Comitato di Frazione avviene con provvedimento del Sindaco, altresì, quando il Consiglio compia atti contrari alla legge, di turbativa all'ordine pubblico, gravi violazioni al regolamento o allo Statuto, ovvero non si riunisca per oltre sei mesi.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, si elegge un nuovo consiglio del Comitato di Frazione con votazione pubblica come stabilito dal suddetto regolamento.